



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati:

dott. PIETRO MASTRORILLI

- Presidente

dott.ssa ERNESTA TARANTINO

- Consigliere

dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE

- Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato

**TRA**

**SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA TORRE** – c. f. 03962630715, con domicilio al C.so Cairoli n. 37, 71100 Foggia – assistita e difesa dagli avv.ti MICHELE FATIGATO – c. f. FTGMHL84M19D643X – e MARIA ANTONIA FATIGATO – c. f. FTGMNT85T63D643W -;

-appellante-

**CONTRO**

**INPS** – c. f. 80078750587, con domicilio in via Putignani n. 108, 70100 Bari – assistito e difeso dagli avv.ti CATERINA SANTANOCETO – c. f. SNTCRN64S55H224E –, VALERIA CAPOTORTI – c. f. CPTVLR59H63F284Z – e DOMENICO LONGO – c. f. LNGDNC60R04E885D -;

-appellato-

**NONCHE' CONTRO**

**INAIL** – c. f. 011655400589, con domicilio in Lungomare Trieste n. 29, 71026 Bari – assistito e difeso dagli avv.ti DANILA VILLASMUNTA – c. f. VLLDNL68S42A662Z – e VITANTONIO CARUSO – c. f. CRSVNT59M18A662Y;

-appellato-

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1.** Con atto ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale del lavoro di Foggia al fine di ottenere: a) l'accertamento e la declaratoria della mancanza dei requisiti per la costituzione di una posizione assicurativa INAIL; b) per l'effetto, la declaratoria della non debenza dei premi richiesti dall'INAIL con il verbale n. 201900180 del 10 dicembre 2019; c) la conseguente declaratoria dell'inefficacia giuridica dell'accertamento conclusosi il 10 dicembre 2019; d) in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza dei requisiti per l'attivazione della PAT INAIL, la declaratoria del regolare versamento all'INPS dei contributi relativi ai propri dipendenti, comprensivi di quelli dovuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché la conseguente condanna dell'Istituto medesimo alla restituzione di quanto indebitamente versato a tale titolo negli anni, nei limiti del

termine di prescrizione decennale; e) la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite.

La ricorrente esponeva:

- che con il verbale n. 201900180 del 10 dicembre 2019 gli ispettori INAIL avevano accertato che svolgeva attività di lavorazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli conferiti in maniera prevalente dai propri soci, occupando lavoratori a tempo indeterminato (c.d. OTI) e a tempo determinato (c.d. OTD);
  - che, in base all'attività svolta, era stata inquadrata dall'INPS di Foggia nella Gestione Agricola di cui all'*art. 3* della L. n. 240/1984, in quanto società cooperativa a mutualità prevalente;
  - che, tuttavia, l'INAIL – assumendo la mancata applicazione della Circolare della Direzione Centrale Rischi n. 17 del 5 marzo 2008 – aveva chiesto il recupero degli imponibili retributivi non denunciati dal 2014 in poi per gli OTD, nonché l'integrazione di una nuova PAT con inquadramento in “*Altre Attività*” e V.T. 93000 dal 15 novembre 2019;
  - che le classificazioni aziendali effettuate dall'INAIL non potevano risultare discordanti con quelle dell'INPS, vincolanti anche in tema di imprese agricole, sicché queste ultime dovevano essere assoggettate al regime di contribuzione di cui al Titolo II del D.P.R. n. 1124/1965;
  - che, pertanto, la gestione del rapporto assicurativo per le imprese agricole era in capo al solo INPS (c.d. CAU, contribuzione unica agricola), con il conseguente trasferimento all'INAIL della quota parte contributiva concernente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, di modo che i datori di lavoro agricoli non erano tenuti a costituire posizioni assicurative presso quest'ultimo Istituto;
  - che, tuttavia, vi erano alcuni casi in cui l'inquadramento dell'azienda doveva essere effettuato direttamente dall'INAIL (non essendo utilizzabile a tal fine la classificazione INPS), tra i quali figuravano le imprese cooperative e i loro consorzi che si occupavano di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, che ricorrevano normalmente ed in modo continuativo (nonché in quantità prevalente) a prodotti ricavati dai propri terreni o patrimoni zootecnici o da quelli dei propri associati;
  - che per tali imprese l'*art. 3* della L. n. 240/1984 prevedeva l'applicazione delle disposizioni del settore dell'industria con riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sia per gli OTI che per gli OTD;
  - che, nella specie, l'attività svolta consisteva unicamente nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli (e non anche nella loro manipolazione), sicché l'INAIL l'aveva erroneamente inquadrata come impresa tenuta alla contribuzione di cui al Titolo I del D.P.R. n. 1124/1965;
  - che, in via subordinata, dovevano essere considerati come non dovuti i contributi già versati all'INPS a titolo di assicurazione antinfortunistica, con la conseguente condanna dell'Istituto medesimo alla ripetizione di quanto indebitamente percepito.
- Si costituiva in giudizio l'INAIL, che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità del ricorso *ex art. 443 c.p.c.* per il mancato esperimento delle prodromiche procedure

amministrative e il difetto di *causa petendi*; nel merito, sosteneva che ai fini dell'applicazione del citato *art. 3* non fosse necessario l'esercizio di tutte le attività in esso descritte (avendo il legislatore utilizzato i termini “*trasformazione*” e “*manipolazione*” come sinonimi), sicché la ricorrente possedeva i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal D.P.R. n. 1124/1965.

Evidenziava, quindi, la correttezza dell'operato dei propri ispettori, essendo la cooperativa incorsa nell'inadempienza di cui all'*art. 50*, co. 1, per aver omesso di denunciare l'attività esercitata e, di conseguenza, nella fattispecie di evasione di cui all'*art. 116*, co. 8, lett. b) della L. n. 388/2000.

Costituendosi in giudizio, l'INPS eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'inammissibilità della domanda attorea per la mancata determinazione dell'*an* e del *quantum* dei contributi asseritamente versati dalla ricorrente a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dei quali in ogni caso sosteneva l'omesso versamento in proprio favore.

2. Con sentenza n. 2106 in data 10 giugno 2024 il Tribunale del lavoro di Foggia rigettava la domanda attorea e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Osservava, in sintesi, il primo giudice:

- che, ai sensi dell'*art. 1* della L. n. 240/1984, le imprese cooperative e i loro consorzi esercenti attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci erano inquadrati nei settori dell'industria o del commercio in caso di normale e continuativo approvvigionamento di prodotti agricoli e zootecnici dal mercato in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata;
- che, diversamente, l'*art. 2* disponeva che le imprese di cui all'*art. 1* prive delle condizioni descritte venivano classificate – ai fini previdenziali – nel settore dell'agricoltura;
- che, tuttavia, l'*art. 3* della medesima legge prevedeva una parziale deroga all'*art. 2* ai fini – tra l'altro – dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, disponendo l'applicazione delle disposizioni concernenti il settore dell'industria alle imprese cooperative e ai loro consorzi esercenti attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, sia per i dipendenti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato;
- che, nella specie, la ricorrente aveva contestato l'apertura della nuova posizione assicurativa (PAT) avvenuta in data 15 novembre 2019 da parte dell'INAIL (che l'aveva inquadrata in “*Altre Attività*” con efficacia retroattiva limitatamente ai cinque anni precedenti) sul presupposto di non possedere i requisiti previsti dalla normativa citata;
- che, tuttavia, non era necessario che la cooperativa svolgesse cumulativamente tutte le attività previste dall'*art. 3* per l'applicazione della deroga descritta, essendo sufficiente l'esercizio di una sola di esse (come, tra l'altro, sostenuto nella Circolare INAIL n. 85 del 10 dicembre 1984);

- che dalla documentazione esibita in sede ispettiva e dalle dichiarazioni rese era emerso che, a partire dall'11 novembre 2014, l'attività svolta dalla società era consistita nella raccolta, cernita e commercializzazione dei prodotti;
- che, pertanto, l'operato dell'INAIL risultava legittimo, in considerazione dell'omessa denuncia di attività nonché del mancato versamento dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte della ricorrente;
- che la domanda di ripetizione proposta nei confronti dell'INPS era generica, poiché indeterminata con riferimento all'*an* ed al *quantum*, ed infondata, afferendo a contributi che - ove mai versati - l'Istituto non avrebbe potuto restituire per averli dovuti trasferire all'INAIL.

3. Con ricorso del 9 dicembre 2024 la Società Cooperativa Agricola Torre ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano.

L'INAIL e l'INPS hanno resistito al gravame con apposite memorie, concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata.

4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 24 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.

5. L'appello è affidato a tre motivi.

5.1. Con il primo motivo la società appellante deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 240/1984 e dell'*art.* 1362 c.c., per avere il Tribunale ritenuto la propria soggezione al regime di contribuzione previsto dal Titolo I del D.P.R. n. 1124/1965.

Assume, infatti, di essersi occupata esclusivamente della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (e non anche della loro manipolazione) e di aver articolato, sul punto, prova testimoniale non ammessa.

Si duole che il giudicante di prime cure abbia erroneamente ritenuto che, ai fini dell'applicazione della L. n. 240/1984, le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti possano essere svolte alternativamente, nonostante la lettera della norma ne richieda il cumulativo espletamento.

Sostiene, invero, che la classificazione aziendale effettuata dall'INPS ai fini contributivi *ex art.* 49 della L. n. 88/1989 abbia efficacia vincolante anche per l'INAIL, con la conseguente gestione del rapporto assicurativo di specie da parte del solo INPS. Evidenzia, infatti, che il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS quanto spettante a titolo contributivo, compresa la quota concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (pari al 13,2435%), e che sia compito dell'Istituto medesimo riversare detta quota parte all'INAIL. Sottolinea, invece, relativamente ai casi per i quali l'INAIL debba provvedere direttamente all'inquadramento aziendale (*ex art.* 2 della L. n. 240/1984), la necessità che – ai fini dell'attivazione di un'apposita posizione assicurativa – le tre attività previste dalla normativa siano svolte in maniera cumulativa dall'impresa interessata (situazione nella specie non ricorrente, essendosi occupata esclusivamente di trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di stagione).

**5.2.** Con il secondo motivo la società appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli *artt.* 115 e 116 c.p.c., in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato i documenti forniti a sostegno della propria domanda di ripetizione proposta nei confronti dell'INPS.

Si duole, nello specifico, che il Tribunale abbia trascurato di esaminare le deleghe F24 attestanti il versamento dei contributi all'INPS nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2019, oltre a non aver accolto la richiesta di ctu volta a quantificare l'ammontare di tali contributi (per la quale sarebbero stati sufficienti semplici calcoli matematici, considerando che la quota contributiva relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro era pari al 13,2435% per disposizione di legge, come confermato anche dal punto 6 della Circolare INPS n. 36 del 31 gennaio 2024).

**5.3.** Con il terzo motivo la società appellante stigmatizza la violazione e falsa applicazione dell'*art.* 11 disp. prel. c.c. e degli *artt.* 14 e 16 del D.M. del 12 dicembre 2000, nonché l'omessa valutazione di un fatto ritenuto decisivo.

Lamenta, invero, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del principio di irretroattività della legge in forza del quale il provvedimento di variazione della classificazione di un'impresa ai fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione potrebbe avere effetto solamente dalla data della nuova comunicazione, salvo che l'errata classificazione sia addebitabile al datore di lavoro.

Conclude, pertanto, sostenendo che l'INAIL non avrebbe potuto chiedere la corresponsione dei premi con effetto retroattivo, considerata la mancanza di prova di un'inesatta o incompleta denuncia da parte della società datrice.

**6.** L'appello va accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.

**6.1.** Preliminarmente, occorre esaminare la normativa di cui alla L. n. 240 del 15 giugno 1984, il cui *art.* 1 prevede che *«Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata»*. Il seguente *art.* 2 precisa che, tuttavia, qualora non si verifichi la condizione di cui alla precedente norma, le menzionate imprese debbano essere inquadrare – ai fini previdenziali – nel settore dell'agricoltura.

La medesima legge prevede, altresì, una parziale deroga all'*art.* 2, disponendo all'*art.* 3 che, con riferimento – tra l'altro – all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro *«si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le*

*disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato».*

Ebbene, questo Collegio non condivide l'interpretazione della società appellante secondo cui, ai fini dell'applicazione della L. n. 240/1984 (e, pertanto, dell'assoggettamento dell'azienda alla normativa concernente il settore dell'industria e del commercio), le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione debbano essere svolte cumulativamente.

Invero, la legge in questione ha suddiviso le competenze tra i diversi settori previdenziali (*id est* agricoltura, industria e commercio) in base alla natura dell'attività svolta, tenendo conto del generale criterio della provenienza del prodotto di cui agli *artt.* 1 e 2: qualora l'approvvigionamento derivi per la maggior parte dal mercato, allora l'azienda viene inquadrata nel settore industria/commercio; diversamente, in caso di prevalenza del prodotto proprio dei soci, l'attività rientra nel settore agricoltura.

D'altronde, l'interpretazione della società appellante non risponde alla *ratio legis* che ha mosso il legislatore, il quale ha provveduto ad introdurre all'*art.* 3 una tutela assicurativa più adeguata per le attività che, seppur svolte all'interno di un contesto agricolo, portano con sé dei rischi specifici tipici del settore industriale, ossia quelli concernenti gli *“infortuni sul lavoro”*.

Ciò premesso, come sovente accade, l'utilizzo della congiunzione “e” all'interno dell'elenco delle attività previste dalla norma in questione ha una funzione meramente descrittiva, giacché il legislatore, se avesse inteso richiedere il necessario simultaneo svolgimento delle tre attività, avrebbe verosimilmente utilizzato una locuzione più stringente, sì da non lasciare dubbi sull'unitarietà del ciclo produttivo richiesto.

In tale quadro, l'elencazione delle attività di *“trasformazione, manipolazione e commercializzazione”* non può essere intesa come un requisito cumulativo ed inscindibile, bensì come la descrizione delle tipologie di attività che, per loro natura, espongono il lavoratore ad un rischio infortunistico qualitativamente e quantitativamente diverso da quello connesso alla sola coltivazione del fondo.

Appare condivisibile, dunque, la lettura suggerita dalla Circolare INAIL n. 85 del 10 dicembre 1984 (già citata dal Giudice di prime cure), che chiarisce espressamente che *“per rientrare nell'ambito di applicazione della legge, non è necessario che l'impresa cooperativa effettui tutte e tre le fasi sopra elencate, ma è sufficiente che ne svolga una sola come nel caso ricorrente della sola attività di commercializzazione”*.

**6.2.** Ciò premesso, nel caso di specie dal verbale unico di accertamento n. 201900180 del 10 dicembre 2019 (relativo al periodo compreso tra il 15 novembre 2014 ed il 14 novembre 2019), dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal legale rappresentante della società appellante e dal DVR in atti emerge la seguente dinamica produttiva: la cooperativa esercita *“attività di raccolta, cernita e commercializzazione di prodotti agricoli come ortaggi (finocchi, cereali, broccoli, asparagi) e cereali (grano, avena, orzo)”*, con conferimento da parte dei soci di prodotti propri raccolti dagli OTD alle dipendenze della cooperativa. Questi ultimi provvedono *“direttamente sui fondi agricoli”* alla separazione, all'incassettamento ed al carico dei prodotti sul camion anche a mezzo sollevatore, atteso che la cooperativa *“non ha un deposito per la prima*

*lavorazione dei prodotti agricoli, né magazzini per la conservazione degli stessi*” (v. le dichiarazioni rese dal legale rappresentante in sede ispettiva); infine, presso il capannone dell’azienda il raccolto viene pesato, corredato del documento di trasporto redatto dal singolo produttore e trasferito a mezzo trasportatore presso il luogo di destinazione.

Inoltre, il verbale di accertamento evidenzia la sussistenza – presso la sede della società – di un deposito di mezzi e attrezzature (più precisamente, trattasi di n. 1 furgone, n. 1 sollevatore telescopico, n. 1 bilancia/pesa) appartenenti alla cooperativa e/o ai singoli soci produttori/conferitori.

**6.3.** Orbene, tale essendo il compendio probatorio di riferimento, osserva la Corte che nella specie non vi è alcuna prova che gli operai agricoli della Cooperativa svolgano anche mansioni, ad esempio, di taglio, diradamento, sfogliatura, pulitura, confezionamento e imballaggio che, sotto il profilo semantico e tecnico, rappresentano operazioni tipicamente ricadenti all’interno dei concetti di “*trasformazione*”, “*manipolazione*” e “*commercializzazione*”.

Pertanto, a sostegno di ciò non risultano locali dedicati, ad esempio, allo stoccaggio ed alla conservazione dei prodotti, ossia attività che (come ribadito dalla menzionata Circolare INAIL) hanno “*generalmente lo scopo della "commercializzazione" (della quale, anzi, costituisce una fase)*” e possono, ad ogni modo, ritenersi rientranti “*nell'ampio concetto di "manipolazione"*”.

Pertanto, deve escludersi l’ascrivibilità dell’attività svolta dalla cooperativa appellante al settore industria, nonché la sussistenza a suo carico del conseguente obbligo di apertura di una posizione assicurativa INAIL, difettando un processo produttivo strutturato nel cui ambito possano inserirsi le suddette fasi aggiuntive distinte ed ulteriori rispetto a quelle tipiche di qualsivoglia ordinaria azienda agricola.

**7.** In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, la domanda proposta dalla Società Cooperativa Agricola Torre con il ricorso introduttivo del giudizio deve essere accolta. Resta assorbita ogni altra questione.

**8.** Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell’impegno profuso e dell’attività processuale espletata) – seguono la soccombenza degli Istituti appellati.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA TORRE, con ricorso depositato il 9 dicembre 2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Foggia in data 10 giugno 2024, nei confronti dell’INPS e dell’INAIL così provvede: - accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza dichiara che l’appellante non possiede i requisiti per la costituzione di una posizione assicurativa INAIL e, di conseguenza, non è tenuta a versare all’INAIL i premi richiesti con il verbale di accertamento n. 201900180 del 10 dicembre 2019;

- condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per ciascun grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bari, il 24 giugno 2025

Il Presidente  
dott. Pietro Mastrorilli

Il Consigliere Estensore  
dott.ssa Maria Giovanna Deceglie